

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente Decreto Legislativo viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale¹.

La Direttiva 2011/16/UE è stata più volte modificata nel corso degli ultimi anni soprattutto mediante l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione, che hanno ampliato l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai conti finanziari [Direttiva 2014/107/UE], ai *ruling* preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento [Direttiva (UE) 2015/2376], alla rendicontazione Paese per Paese [Direttiva (UE) 2016/881], all'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio [Direttiva (UE) 2016/2258] e ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione [Direttiva (UE) 2020/876].

La Direttiva (UE) 2021/514 si muove ulteriormente in questa direzione ed è diretta, da un lato, a migliorare il quadro normativo già esistente, mediante l'estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati e, dall'altro, ad ampliare l'ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai Gestori di piattaforme digitali.

Sotto il primo profilo, la Direttiva oggetto di recepimento, ha inteso codificare la norma di prevedibile pertinenza (*foreseeable relevance*) delle informazioni, delineare nell'ambito di un quadro giuridico chiaro le richieste collettive concernenti un gruppo di contribuenti (*Group request*), estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni alla categoria dei canoni (*royalties*), ampliare il novero delle informazioni da trasmettere; nonché regolamentare l'esecuzione dei controlli congiunti (*Joint audits*).

Sotto il secondo profilo, la Direttiva *de qua* persegue lo scopo di contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale facilitate dalla digitalizzazione dell'economia mediante l'introduzione di obblighi di comunicazione a carico dei Gestori di piattaforme. Questi ultimi sono tenuti, quindi, a raccogliere

¹ A seguito delle indicazioni del Consiglio del 29 maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la proposta di Direttiva del Consiglio del 15.7.2020 COM (2020) 314 final: "Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale". Tale proposta è stata in seguito modificata ed integrata ad opera del Consiglio Ecofin del 25 novembre 2020. Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 104/1 del 25 marzo 2021 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

e verificare le informazioni necessarie sui Venditori che sono presenti sulla Piattaforma, utilizzata per lo svolgimento della propria attività nei confronti dei loro clienti.

La digitalizzazione dell'economia ha registrato una rapida crescita e la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i Gestori di piattaforme ha reso estremamente difficile per le Amministrazioni fiscali degli Stati membri l'acquisizione delle informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente i ricavi realizzati dagli operatori attraverso il *web*, soprattutto allorché i proventi transitano attraverso Piattaforme digitali stabilite in giurisdizioni estere. Pertanto, l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei Gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati potranno consentire, quindi, alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse Piattaforme.

Si illustra di seguito la disciplina contenuta nel presente Decreto legislativo, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/514.

Lo schema di Decreto Legislativo si compone dal punto di vista della struttura normativa di cinque Capi.

I Capi da I a IV (articoli da 1 a 15) contengono il recepimento delle disposizioni di cui al nuovo articolo art. 8-*bis quater* e dell'Allegato V della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva che si recepisce, con riferimento agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica, posti a carico dei Gestori di piattaforme digitali.

Il V Capo (articoli da 16 a 19), avente ad oggetto "Altre disposizioni", introduce ulteriori modifiche per l'attuazione della Direttiva (UE) 2021/514, che riguardano tra l'altro la protezione e violazione dei dati, le verifiche congiunte e i termini di decorrenza del provvedimento.

L'**articolo 1**, comma 1, delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai Capi da I a III del provvedimento in esame, che riguardano lo scambio automatico delle informazioni individuate nell'articolo 11 del presente Decreto, raccolte dai Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

La norma prevede, altresì, lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e altre giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un "*Accordo qualificante effettivo tra autorità competenti*". Si tratta, come si evince dalla definizione di cui all'articolo 2, lettera g) del presente Decreto, di un accordo tra l'autorità competenti dello Stato italiano e quella di una

Giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 11 del presente Decreto.

Tale accordo deve essere confermato da un atto di esecuzione a norma del nuovo articolo 8-*bis quater*, paragrafo 7, della Direttiva 2011/16/UE. Spetta alla Commissione europea, infatti, mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata dello Stato membro o di propria iniziativa, determinare se le informazioni, che devono essere scambiate a seguito di un accordo, sono equivalenti a quelle scambiate sulla base della Direttiva oggetto di recepimento con il presente Decreto.

L'articolo 1, comma 2, con riferimento agli scambi di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti delle giurisdizioni con cui lo Stato italiano ha sottoscritto un Accordo qualificante effettivo, rinvia ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia per quanto attiene alle disposizioni attuative in materia di procedure di adeguata verifica fiscale ed altri obblighi posti a carico dei Gestori di piattaforma, sia con riferimento alle modalità ed ai termini con i quali l'Agenzia delle entrate invierà le informazioni alle autorità competenti delle suddette giurisdizioni estere.

L'**articolo 2** elenca le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento. La prima parte della disposizione definisce l'ambito soggettivo dei Gestori di piattaforme, il concetto di Attività pertinenti e le relative specificazioni [lettere da a) a m)]. La seconda parte, invece, definisce l'ambito soggettivo dei Venditori [lettere da n) a q)]. La terza parte [lettere da r) a ee)], contiene le altre definizioni che rilevano ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, tra cui le nozioni di verifica congiunta e violazione dei dati.

La prima definizione contenuta nell'articolo in esame, alla lettera a), individua cosa si intende per Piattaforma ovvero qualsiasi *software*, compresi i siti *web* o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili dagli utenti (i.e. fruitori dei servizi) e che consentono ai Venditori di fornire ad essi, direttamente o indirettamente, un'Attività pertinente per tali utenti.

Le operazioni della Piattaforma comprendono anche gli accordi per la riscossione e il pagamento di corrispettivi per conto dei Venditori.

Ciò posto, il termine Piattaforma non include *software* che facilitano esclusivamente il trattamento di pagamenti, la semplice catalogazione o la pubblicità o il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma, senza consentire, per ognuno dei casi evidenziati, ulteriori interventi per l'esecuzione di un'Attività pertinente.

Alla lettera b) figura la definizione di Gestore di piattaforma inteso come un'Entità (cioè una persona giuridica, una società di capitali, una società di persone, un *trust*, una fondazione) che stipula un contratto con i Venditori per mettere a loro disposizione tutta o parte di una Piattaforma.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano al Gestore di piattaforma escluso di cui alla lettera c). Esso, fin dall'inizio e su base annua, è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'intero modello di affari della Piattaforma che gestisce è tale da non includere Venditori Oggetto di comunicazione.

Qualsiasi Gestore di piattaforma, diverso da un Gestore di piattaforma escluso, è considerato Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui alla lettera d), ed è soggetto alle norme di cui al provvedimento in esame al ricorrere delle seguenti condizioni:

1) è residente ai fini fiscali in Italia o è costituito, disciplinato o regolamentato a norma delle leggi del nostro ordinamento, o ha la sua sede di direzione (compresa la sede di direzione effettiva) in Italia, o ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un Gestore di Piattaforma qualificato non-UE [secondo la definizione di cui alla lettera e) dell'articolo 1];

2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'Attività pertinente da parte di Venditori oggetto di comunicazione o di un'Attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un Gestore di piattaforma qualificato non-UE.

Per Gestore di Piattaforma qualificato non-UE, di cui alla lettera e), si intende un Gestore di piattaforma che facilita tutte le Attività pertinenti che sono anche Attività pertinenti qualificate, secondo la definizione di cui alla lettera i), e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;

2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE.

Ai fini del presente Decreto, per Giurisdizione qualificata non-UE [art. 2, lett. f)] si intende una giurisdizione non-UE che ha in essere un accordo qualificante effettivo con tutti gli Stati membri, che sono indicati in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE.

Per Attività pertinente, di cui alla lettera h), si intende una attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, come definito dalla lettera l), che rientra nelle seguenti tipologie:

- 1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
- 2) i servizi personali;
- 3) la vendita di beni;
- 4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Per Corrispettivo, ai sensi della già menzionata lett. l), si intende: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al Gestore di piattaforma o sia dallo stesso "*ragionevolmente conoscibile*". Ad esempio, nel caso in cui un Gestore di piattaforma facilita la conclusione del contratto (tra l'acquirente e il Venditore) e il Corrispettivo per l'attività non viene riscosso tramite la Piattaforma (può pertanto essere superiore, uguale o inferiore all'importo evidenziato nel contratto), il Gestore di Piattaforma è tenuto a segnalare il Corrispettivo agevolato (ovvero il prezzo ragionevolmente conoscibile), ma non è tenuto a indagare ulteriormente sull'importo effettivo ricevuto dal Venditore. La nozione di Attività pertinente non comprende le attività che sono fornite da un Venditore in virtù di un rapporto di lavoro dipendente con il Gestore di piattaforma o con un'Entità collegata dello stesso Gestore. Un'Entità è collegata ad un'altra Entità [secondo la definizione di cui alla lettera s)] se una delle due Entità controlla l'altra o se le due Entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50% dei diritti di voto e del valore in un'Entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50% del diritto di proprietà nel capitale dell'altra Entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona, dunque, che detiene più del 50% dei diritti di voto è considerata detentrica del 100% dell'Entità.

Con il termine Venditore, di cui alla lettera n), si intende una persona fisica o un'Entità, che si è registrata sulla piattaforma [e.g. ha creato un profilo o un account sulla stessa] e ha concluso un rapporto contrattuale con essa, durante il periodo oggetto di comunicazione, svolgendo un'Attività pertinente.

Si intende, poi, Venditore attivo, come definito alla lettera o), un Venditore che presta un'Attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un Corrispettivo in relazione a un'Attività pertinente durante il medesimo periodo.

Un Venditore attivo, diverso da un Venditore escluso, assume la qualifica di Venditore oggetto di comunicazione, di cui alla lettera p), allorchando è residente nel territorio dello Stato o ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati.

Quanto alla nozione di Venditore escluso, la definizione di cui alla lettera q) comprende quattro categorie, che presentano un rischio limitato con riferimento all'osservanza degli obblighi fiscali. Conseguentemente è escluso dal campo di applicazione delle norme di cui al provvedimento in esame, il Venditore che è:

1) un'Entità statale come definita alla lettera t), ossia il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;

2) un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'Entità collegata di un'Entità di tal tipo e pertanto, si tratta di Entità escluse in quanto generalmente soggette ad altre forme di controllo e di trasparenza;

3) un'Entità per la quale il Gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila Attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una Proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Per Proprietà inserzionata, secondo la definizione di cui alla lettera bb), si intende l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una Piattaforma dallo stesso Venditore. La disposizione mira a escludere i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero che forniscono alloggi con una frequenza elevata e rispetto ai quali l'Amministrazione fiscale è in grado di verificare il rispetto degli obblighi dichiarativi sulla base di altre fonti informative esistenti.

4) è un Venditore per il quale il Gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 Attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo Corrispettivo versato o accreditato non era superiore a duemila euro durante il periodo oggetto di comunicazione. Si tratta quindi di Venditori la cui attività non appare significativa in relazione alle finalità perseguite dalla norma.

L'**articolo 3**, comma 1, prevede che il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione debba espletare le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i Venditori esclusi.

La norma, al comma 2, dispone che il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può avvalersi delle informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte dello stesso Venditore, se quest'ultimo è un'Entità statale, ovvero un'Entità il cui capitale è regolarmente

negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari (ovvero un'Entità collegata di un'Entità di tale tipologia).

Al comma 3 si prevede che il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se il Venditore è un'Entità per la quale il Gestore di piattaforma ha facilitato oltre 2000 Attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una Proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione. Ugualmente il predetto Gestore può avvalersi dei dati di cui dispone per determinare se un Venditore ha facilitato meno di 30 Attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo Corrispettivo versato o accreditato non ha superato i 2000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

L'**articolo 4** stabilisce, ai commi 1 e 2, le informazioni che un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione deve acquisire in relazione ai Venditori, diversi dai Venditori esclusi, a seconda che si tratti di persone fisiche o di persone giuridiche.

Per i Venditori che sono persone fisiche devono essere acquisiti i seguenti elementi informativi:

- a) il nome e cognome;
- b) l'indirizzo principale che corrisponde all'indirizzo di residenza o nel caso in cui, quest'ultimo non sia disponibile, il domicilio;
- c) l'eventuale NIF ovvero il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un identificativo equivalente, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio. In caso di assenza del NIF, il luogo di nascita del Venditore;
- d) il numero di partita IVA, se disponibile;
- e) la data di nascita.

Per i Venditori che sono un'Entità ovvero una persona giuridica o un istituto giuridico come una società di capitali, una società di persone, un *trust* o una fondazione, devono essere acquisiti i seguenti elementi informativi:

- a) la ragione sociale;
- b) l'indirizzo principale, che corrisponde alla sede legale dell'Entità;
- c) l'eventuale NIF con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;
- d) il numero di partita IVA, se disponibile;
- e) il numero di registrazione dell'attività presso il Registro delle imprese o numero equivalente;
- f) la presenza di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte le Attività pertinenti nell'Unione europea, ovvero le attività svolte al fine di percepire un Corrispettivo, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui la stabile organizzazione è ubicata.

Il comma 3 dispone che, in deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, il Gestore di piattaforma può acquisire esclusivamente nome e cognome (per persone fisiche) e ragione sociale (per entità), qualora la conferma dell'identità o della residenza del Venditore avviene mediante un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione.

La deroga di cui al comma 3 è diretta a consentire l'uso di nuove soluzioni tecnologiche già esistenti in alcune giurisdizioni allo scopo di identificare i Venditori. In Italia non è ancora attivo allo stato attuale un servizio riconducibile a tale tipologia.

Il comma 4 prevede che in deroga a quanto disposto nel comma 1, lettera c), e nel comma 2, lettere c) ed e), il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attività, quando lo Stato membro di residenza del Venditore non rilascia il NIF o il numero di registrazione dell'attività oppure quando la legislazione dello Stato membro di residenza del Venditore non consente che possa essere richiesta l'acquisizione del NIF rilasciato al Venditore.

In base al disposto di cui al comma 5, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite al fine di indentificare i Venditori esclusi; delle informazioni acquisite al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Venditore compreso il NIF, il numero di partita IVA (P.IVA) e il numero di registrazione dell'attività; e, infine, delle informazioni acquisite sui beni immobili in locazione ai sensi dell'articolo 6. A tale scopo, il Gestore di piattaforma utilizza le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, come ad esempio per le finalità di antiriciclaggio o per le altre finalità di natura commerciale, nonché avvalendosi delle interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validità del NIF e/o del numero di partita IVA (P.IVA).

Il comma 6, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, dispone che il Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione, ai fini dell'espletamento delle procedure di adeguata verifica sui Venditori già registrati sulla Piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'Entità è divenuta per la prima volta Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.

Infine, il comma 7 dispone, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi 5 e 6, che qualora il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite, ex articolo 4, commi 1 e 2 e articolo 6, sono inesatte - alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico

Venditore - si attiva al fine di chiedere al Venditore di rettificare le informazioni inesatte e, al contempo, fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili, provenienti da una fonte indipendente (ad esempio, un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato o un certificato di residenza fiscale avente data recente).

L'**articolo 5** disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riferimento alla determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del Venditore. A tal fine, il comma 1 prevede che il Venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale che, come già evidenziato in sede definitiva, corrisponde per le persone fisiche all'indirizzo di residenza e, se non disponibile, al domicilio. Le società di capitali, le società di persone e gli altri enti (come *trust* e fondazioni) si considerano residenti nello Stato in cui hanno la sede legale.

Il comma 2 prevede che nel caso in cui il Gestore di piattaforma riscontri che il Venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, tale Venditore deve essere considerato residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.

Ai sensi del comma 3, se il Gestore di Piattaforma acquisisce informazioni circa l'esistenza di una stabile organizzazione del Venditore, quest'ultimo viene considerato residente anche nello Stato membro in cui è ubicata la stabile organizzazione.

Infine, il comma 4 prevede che, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, il Venditore è considerato residente anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione, ex articolo 4, comma 3.

L'**articolo 6** disciplina gli obblighi di adeguata verifica con riguardo all'acquisizione delle informazioni sui beni immobili in locazione inserzionati tramite la Piattaforma.

A tal fine, il comma 1 prevede che il Gestore di Piattaforma è tenuto ad acquisire l'indirizzo di ciascuna Proprietà inserzionata e, se disponibile, il numero di iscrizione al catasto o il dato equivalente previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui è ubicato l'immobile.

Il comma 2, prevede che il Gestore di Piattaforma - ai fini dell'individuazione del Venditore escluso - è tenuto ad acquisire per ogni Venditore, che è un'Entità ed ha effettuato oltre 2000 Attività pertinenti di locazione di beni immobili (in relazione a una Proprietà inserzionata tramite la Piattaforma) i documenti giustificativi, i dati e le informazioni che attestano che tale proprietà appartiene allo stesso proprietario.

L'**articolo 7** prescrive la frequenza con la quale devono essere espletate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e il periodo di validità delle stesse.

Il comma 1 prevede che il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è tenuto ad espletare tutte le procedure di adeguata verifica a fini fiscali entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.

Il comma 2 concede ai Gestori di piattaforma tempi più lunghi per l'adeguata verifica di taluni Venditori. In particolare, per i Venditori già registrati sulla Piattaforma alla data del 1° gennaio 2023 o alla data in cui un'Entità è divenuta per la prima volta Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, il Gestore di piattaforma espleta le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione.

Il comma 3 dispone che, in deroga agli obblighi di cui al comma 1, il Gestore di Piattaforma può continuare ad avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, già espletate in relazione ai periodi oggetto di comunicazione precedenti, a condizione che le informazioni sul Venditore relative: all'identità, alla ragione sociale, all'indirizzo principale, all'eventuale NIF o numero di partita IVA, al numero di registrazione dell'attività o all'esistenza di una stabile organizzazione, sono state acquisite nonché verificate oppure confermate negli ultimi 36 mesi e il Gestore di Piattaforma non ha motivo di ritenere che tali informazioni sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.

L'**articolo 8** prevede che il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica esclusivamente con riferimento ai Venditori attivi.

I Venditori attivi sono coloro che prestano almeno un'Attività pertinente (i.e. locazione di immobili, servizi alla persona, vendita di beni, noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto) durante il periodo oggetto di comunicazione ovvero ai quali viene versato o accreditato un Corrispettivo in relazione a un'Attività pertinente durante il medesimo periodo.

L'**articolo 9** disciplina l'ipotesi di espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale da parte di soggetti terzi. Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica anche ad un soggetto terzo, sia esso prestatore di servizi o altro Gestore di piattaforma. La responsabilità, tuttavia, in tali ipotesi, rimane in capo allo stesso Gestore di piattaforma (quello originario).

L'**articolo 10** delinea gli obblighi di comunicazione dei Gestori di piattaforma e i casi di esonero.

I commi 1 e 2 prevedono che un Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (diverso da un Gestore di piattaforma escluso), che è un "Gestore italiano" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1)] comunica all'Agenzia delle entrate tutte le informazioni

richieste nel successivo articolo 11 e relative al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce tale comunicazione.

Nell'ipotesi in cui vi sono più Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione, per il medesimo Venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo, nel caso in cui sia in grado di provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Inoltre, se il Gestore ha obblighi di comunicazione in più Stati membri può scegliere di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia (che diviene Stato membro di elezione ai fini comunicativi), con le modalità di cui all'articolo 13.

Il comma 3 disciplina il caso in cui il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione (diverso da un Gestore di piattaforma escluso) che è un "Gestore estero" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2)]. Esso effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, comunica le informazioni di cui all'articolo 11, per il periodo oggetto di comunicazione, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

Il comma 4 introduce una deroga rispetto a quanto esposto nel comma 3, prevedendo che il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, non sia tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente alle Attività pertinenti qualificate, se contemplate in un Accordo qualificante effettivo tra Autorità competenti, il quale già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia e sui Venditori oggetto di comunicazione in quest'ultima residenti.

Il comma 5 prevede che il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve fornire le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), al Venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

Il comma 6 disciplina il profilo temporale delle prime comunicazioni, stabilendo che le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.

Il comma 7 dispone che le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Nel caso in cui, invece, il Corrispettivo sia stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Il comma 8 stabilisce che le informazioni relative al Corrispettivo e agli altri importi sono comunicate con riferimento al trimestre, relativo al periodo oggetto di comunicazione, in cui è stato versato o accreditato il Corrispettivo.

Il comma 9 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la regolamentazione del contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri riguardo al fatto che il Gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. Sono previste nuove comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate nel caso di modifiche successive.

Tale informazione affluisce al registro centrale istituito dalla Commissione a norma del nuovo articolo 8 *bis-quater*, paragrafo 6, della Direttiva 2011/16/UE.

L'**articolo 11** disciplina le informazioni che devono essere comunicate all'Agenzia delle entrate da ogni Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Tale disposizione distingue le informazioni che devono essere fornite dal Gestore di Piattaforma da quelle relative al Venditore oggetto di comunicazione, a seconda che l'Attività pertinente da questi svolta, sia diversa dalla locazione di beni immobili o la ricomprenda.

Il comma 1 elenca tutte le informazioni da comunicare all'Agenzia delle entrate da parte del Gestore di piattaforma.

In base alla lettera a) devono essere comunicati:

- il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
- ove applicabile, anche il relativo numero di identificazione individuale, assegnato a sensi dell'articolo 14;
- nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme, rispetto alle quali il Gestore di piattaforma è tenuto ad effettuare la comunicazione.

Con riferimento alla lettera b), ciascun Venditore oggetto di comunicazione il quale ha svolto almeno un'Attività pertinente distinta dalla locazione di beni immobili, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve comunicare quanto di seguito:

- le informazioni sul Venditore che devono essere acquisite dal Gestore stesso di piattaforma, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
- l'identificativo del conto finanziario, se è conosciuto dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore oggetto

- di comunicazione è residente (*ex art. 5*), non ha comunicato all'autorità competente di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
- in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del Venditore, se è conosciuto dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, deve essere comunicato il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se differente dal nome del Venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il Gestore di piattaforma dispone, in relazione al titolare del conto;
 - ogni Stato membro in cui il Venditore oggetto di comunicazione è residente, secondo quanto disposto nell'articolo 5;
 - il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di Attività pertinenti per il quale il Corrispettivo è stato versato o accreditato;
 - eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, per ogni trimestre relativo al periodo oggetto di comunicazione.

In base alla lettera c), invece, a ciascun Venditore oggetto di comunicazione, il quale ha svolto un'Attività pertinente di locazione di beni immobili, dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, deve essere comunicato quanto di seguito:

- le informazioni sul Venditore che devono essere acquisite dal Gestore di piattaforma, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
- l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se è conosciuto dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore oggetto di comunicazione è residente (*ex art. 5*), non ha comunicato all'autorità competente di tutti gli altri Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;
- in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del Venditore, se è conosciuto dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se differente dal nome del Venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;
- ogni Stato membro in cui il Venditore oggetto di comunicazione è residente, secondo quanto disposto dall'articolo 5;

- l'indirizzo di ciascuna Proprietà inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 6 e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente, in conformità a quanto previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicato;
- il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di Attività pertinenti, prestate con riferimento a ciascuna Proprietà inserzionata;
- eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dal Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;
- il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola Proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione, se disponibile.

Il comma 2 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11.

L'**articolo 12** introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica ed il rispetto degli obblighi di comunicazione.

La norma, al comma 1, dispone che il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, proprio al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica, di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e l'efficace attuazione nell'acquisizione delle informazioni, indicate all'articolo 11, inserisce nel contratto con il Venditore una clausola unilaterale. In base a quest'ultima, se il Venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste dal Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione, a seguito dell'invio di due solleciti di risposta, successivi alla richiesta iniziale e sempre che sono decorsi 60 giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo/account del Venditore viene chiuso dal Gestore e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma. Alternativamente, il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione trattiene il Corrispettivo dovuto al Venditore, fino a quando non gli vengano fornite le informazioni richieste.

Al comma 2, la disposizione definisce gli obblighi di conservazione documentali in capo al Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. In particolare, lo stesso Gestore conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica fiscale, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo, a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

Il comma 3 disciplina le sanzioni applicabili in caso di omessa o inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11.

Infatti, in caso di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà.

Nei casi, invece, di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta della metà.

Il comma 4 determina anche la sanzione applicabile ai casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1. A tali ipotesi si applica la sanzione pecuniaria di Euro diecimila.

Infine, il comma 5 demanda al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'introduzione di misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo de quo.

L'**articolo 13** disciplina la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione obbligatoria.

La disposizione, ai sensi del comma 1, rimette al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità con cui il "Gestore italiano" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 1)], essendo qualificabile come tale in Italia e almeno in un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta anche le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

L'**articolo 14** regola la procedura di registrazione unica di un "Gestore estero" [cioè che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 2)].

Il comma 1 statuisce che il Gestore di piattaforma, contestualmente all'avvio della propria attività, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8-bis *quater*, paragrafo 4, della Direttiva 2011/16/UE, presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso l'autorità competente di un altro Stato membro. A tal fine comunica all'Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

- ragione sociale;
- indirizzo postale;
- indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- eventuale NIF rilasciato al Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;

- una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, ai fini dell'IVA nell'Unione Europea, a norma del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio;
- gli Stati membri in cui i Venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 5.

Il comma 2 stabilisce, poi, che il Gestore di piattaforma è tenuto ad informare l'Agenzia delle entrate sulle variazioni relative alle informazioni elencate nel comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.

Il comma 3 dispone che l'Agenzia delle entrate - nell'ambito della procedura di registrazione unica - assegna al Gestore di piattaforma un numero di identificazione individuale, che viene comunicato per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Il comma 4 disciplina le ipotesi di cancellazione del Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale, su richiesta espressa dell'Agenzia dell'Entrate alla Commissione Europea. La disposizione, infatti, indica quattro casi in cui l'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale. In particolare:

- il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica direttamente all'Agenzia delle entrate che non esercita più attività tali da essere qualificato o qualificabile come tale;
- pur in assenza della comunicazione di cui al caso precedente, l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ha cessato l'attività;
- il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di "Gestore estero";
- l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione a norma del successivo comma 6.

Il comma 5, poi, stabilisce che l'Agenzia delle entrate è tenuta a notificare prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei Gestori di piattaforma, individuati a norma del suddetto comma 1, se tali Gestori omettono di effettuare la registrazione unica.

Il comma 6, richiamando l'articolo 10, comma 3 del Decreto *de quo*, stabilisce che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione, l'Agenzia delle entrate invia al Gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un primo sollecito per l'adempimento, nonché un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo.

In caso di mancato adempimento di tale obbligo e trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del Gestore di piattaforma.

Il comma 7, sempre con riferimento alle ipotesi di revoca della registrazione di cui al comma 6, dispone che, in caso di revoca il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, esso possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente, a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione. Tra questi ultimi devono essere ricompresi anche eventuali obblighi di comunicazione residui, non adempiuti dal medesimo Gestore.

Il comma 8 stabilisce, infine, che ai fini della registrazione unica prevista dal comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale, di cui al precedente comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal Gestore di piattaforma una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*), in cui il medesimo attesta, con assunzione di responsabilità, la circostanza che non è stato assoggettato da parte di una o più autorità competenti degli Stati membri ad alcun provvedimento di revoca della registrazione, ai sensi di quanto previsto nell'Allegato V, sezione IV, lettera F, punto 7, della Direttiva (UE) 2021/514.

L'**articolo 15** disciplina lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e le Amministrazioni Finanziarie degli Stati membri e delle giurisdizioni non-UE, con riferimento alle informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforma.

Il comma 1 dispone che l'Agenzia delle entrate invia tutte le informazioni di cui all'articolo 11, alle autorità competenti degli Stati membri in cui il Venditore oggetto di comunicazione è residente, nei termini prescritti al successivo comma 2. Ove, poi, il Venditore fornisca servizi di locazione di immobili, le informazioni devono essere altresì inviate all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.

Il comma 2 definisce i termini di invio delle informazioni di cui al comma 1, statuendo che tale invio avviene entro i due mesi successivi a decorre dalla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Nella disposizione viene stabilito che il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.

Il comma 3, invece, si applica alle giurisdizioni estere con le quali è in vigore un Accordo qualificante effettivo. In particolare, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un Accordo qualificante effettivo [ex articolo 2, comma 1, lettera g)], se il Venditore (attivo e non escluso) è ivi residente, secondo i termini di cui al successivo comma 4.

Se il Venditore, poi, fornisce servizi di locazione di immobili, le informazioni sono altresì inviate alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un Accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile è ubicato.

Il comma 4 stabilisce che l'invio delle informazioni di cui al comma 3 è disciplinato con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'**articolo 16** specifica le modifiche normative necessarie per il recepimento nel diritto interno della Direttiva (UE) 2021/514, con particolare riferimento al:

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*" (comma 1); e
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 29, "*Attuazione della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE*" (comma 2).

Con riguardo al D.P.R. 600/73, all'articolo 31-*bis* sono inseriti:

- al comma 2, secondo periodo, il riferimento al nuovo articolo 8-*bis quater* della Direttiva 2011/16/UE, necessario per estendere i termini di operatività dell'assistenza amministrativa al nuovo ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di piattaforma;
- al comma 5, primo periodo, si aggiungono - alle già indicate imposte sul reddito e sul patrimonio - l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, tra quelle per cui il corretto accertamento e le comunicazioni tra gli Stati membri non configurano una violazione del segreto d'ufficio. A chiarimento di ciò è considerato il rilievo che l'imposta sul valore aggiunto assume per il funzionamento del mercato interno nonché la necessità per le amministrazioni fiscali degli Stati membri di poter valutare correttamente i profitti generati dai Venditori sulle piattaforme digitali, il Legislatore europeo ha ritenuto opportuno modificare l'articolo 16, primo comma, della Direttiva 2011/16/UE, introducendo un esplicito riferimento all'IVA ed alle altre imposte indirette. Pertanto, le informazioni comunicate tra gli Stati membri possono essere utilizzate anche per l'accertamento, l'amministrazione e l'applicazione dell'IVA e di altre imposte indirette, eliminando così ogni incertezza in ordine al campo di applicazione dell'articolo stesso [rif. considerandi 8 e 30 Direttiva (UE) 2021/514]; Inoltre, al secondo periodo, si prevede che la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali di altri Stati membri dell'Unione Europea possa essere attuata anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici.

- al comma 8, il riferimento al nuovo termine di 60 gg, a far data dal ricevimento della proposta del controllo simultaneo, entro i quali l'Amministrazione finanziaria comunica l'esito, adesione o rifiuto motivato della proposta.

Dopo l'articolo 31-*bis* è inserito l'articolo 31-*bis*.1, che introduce le verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. Al tal fine ed in conformità alla nozione di cui all'articolo 2, lett. ee) del Decreto *de quo*, per verifica congiunta si intende un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta, i quali rappresentano un interesse comune o complementare per le medesime autorità competenti di detti Stati membri. Ad integrazione del quadro normativo vigente, che già disciplina la presenza negli uffici amministrativi di funzionari di un altro Stato membro e la loro partecipazione alle indagini amministrative (*ex art. 31-bis*, comma 5, D.P.R. 600/73), nonché i controlli simultanei (*ex art. 31-bis*, commi 6-9, D.P.R. 600/73), ed allo scopo di rafforzare ulteriormente la cooperazione amministrativa, si è ritenuto necessario introdurre anche lo strumento delle verifiche congiunte, disciplinate dal nuovo articolo 12-*bis* della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2021/514 in recepimento.

Nel merito, il nuovo art. 31-*bis*.1, dispone, al comma 1, che in presenza di uno più soggetti d'imposta, la cui situazione presenta un interesse comune o complementare a più Stati membri, le rispettive Amministrazioni finanziarie possono decidere di procedere con indagini amministrative affidate congiuntamente alle autorità competenti di due o più Stati membri.

Il comma 2 prevede poi, in analogia ai controlli simultanei, che l'Amministrazione finanziaria, quando riceve una proposta di verifica congiunta, deve comunicare la propria adesione o il rifiuto motivato, nel termine di 60 gg dal ricevimento della stessa.

Al comma 3, vengono disciplinate le modalità di svolgimento delle verifiche congiunte, che devono essere concordate e coordinate, anche sotto il profilo linguistico, avendo cura di rispettare la legislazione e le norme procedurali previste dallo Stato membro in cui si svolge la verifica congiunta. Nel rispetto del suddetto quadro normativo, il funzionario di un altro Stato membro che partecipa alla verifica congiunta non può esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli che gli sono conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, il comma 4 prevede, altresì, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di nominare un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica nonché di adottare le misure necessarie per:

- consentire ai funzionari degli altri Stati membri, che partecipano alle attività di verifica congiunta, di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;
- garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;
- e, infine, assicurare al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, il riconoscimento di diritti e di obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.

Nel corso della verifica congiunta, in base al disposto del comma 5, l'Amministrazione finanziaria deve individuare i fatti e le circostanze, attinenti all'attività di controllo, di comune intesa con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica.

Al termine delle operazioni, lo stesso comma 5, prevede, altresì, la stesura di una relazione finale, nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano nonché, entro sessanta giorni dall'emissione di tale relazione, l'esito della verifica viene notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati.

Avendo riguardo, invece, al Decreto Legislativo del 04 marzo 2014, n. 29 – rubricato *"Attuazione della Direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE"* – l'articolo 16 in esame apporta le seguenti modifiche:

- all'articolo 1, comma 1, le informazioni oggetto delle procedure di scambio tra autorità degli Stati membri sono definite *"prevedibilmente pertinenti"* anziché *"prevedibilmente rilevanti"*. Tale modifica allinea la normativa nazionale al testo dell'articolo 1, comma 1, della Direttiva 2011/16/UE, avente per oggetto le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro, ai fini dello scambio di informazioni *"prevedibilmente pertinenti"* per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte contemplate dalla Direttiva stessa;
- all'articolo 4, avente ad oggetto la disciplina dello scambio di informazioni su richiesta, sono aggiunti i commi da 4 a 6. In particolare, nel nuovo comma 4, al fine di meglio delineare il concetto di informazioni *"prevedibilmente pertinenti"*, si rimanda a quelle informazioni che,

conformemente al diritto interno dell'autorità richiedente, sono da ritenersi "ragionevolmente pertinenti" per la verifica della posizione fiscale dei contribuenti, nominativamente identificati, oggetto di indagine amministrativa. Al nuovo comma 5 si dispone che la "prevedibile pertinenza" delle informazioni richieste deve essere dimostrata all'autorità interpellata, esplicitando nella richiesta i motivi di carattere fiscale che la giustificano, unitamente alla specificazione delle informazioni richieste. Il nuovo comma 6, infine, precisa che, laddove la richiesta riguardi un gruppo di contribuenti non identificabili nominativamente, le informazioni minime che l'autorità richiedente deve fornire all'autorità interpellata sono: la descrizione dettagliata del gruppo (lett. a); l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano osservate (lett. b); i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste contribuiscono alla verifica del rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo (lett. c); e, infine, l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo (lett. d).

- all'articolo 5, riguardante lo scambio automatico di informazioni, la nuova formulazione del comma 1 prevede che, i servizi di collegamento comunicano alle autorità competenti degli altri Stati Membri, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle categorie di reddito elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2011/16/UE², inclusa la nuova categoria dei canoni. A partire dal 1° gennaio 2024, le informazioni di cui al citato articolo 8 sono integrate con il numero di identificazione fiscale (NIF), ove disponibile.

Il nuovo comma 1.1. stabilisce che ogni anno i servizi di collegamento comunicano alla Commissione europea almeno due delle categorie di reddito elencate all'articolo 8 cit., per le quali viene effettuato lo scambio di informazioni con le Autorità competenti di ogni Stato membro e, anteriormente al 1° gennaio 2024, ne comunicano almeno quattro con riferimento alle informazioni scambiate dal periodo di imposta a partire dal 1° gennaio 2025.

Infine, dopo l'articolo 10, è stato aggiunto il nuovo articolo 10-*bis* che introduce disposizioni in materia di violazione dei dati.

² Le categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 2011/16/UE sono indicate nelle lettere seguenti: "a) i redditi da lavoro dipendente"; "b) i compensi per dirigenti"; "c) i prodotti di assicurazione sulla vita, non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe"; "d) le pensioni"; "e) la proprietà e redditi immobiliari"; e da ultimo, "f) i canoni".

La violazione dei dati è intesa come violazione della sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, l'alterazione o qualsiasi incidente nell'accesso, nella divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni coinvolte, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare anche la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati [tale definizione è contenuta nella lettera m) "violazione dati" aggiunta articolo 2, comma 1].

Il comma 1, facendo rinvio alla neo introdotta nozione di violazione dei dati nel contesto dello scambio di informazioni, statuisce che l'Agenzia delle entrate comunica per iscritto e tempestivamente alla Commissione europea ogni violazione dei dati ed ogni provvedimento adottato per porvi rimedio, affinché la stessa Commissione informi senza ritardo tutti gli Stati membri della violazione comunicata ed i rimedi adottati.

Il comma 2 statuisce che, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, l'Agenzia delle entrate, considerata la natura dei dati, indaga sulla stessa e, ove non è possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).

Il comma 3 dispone che nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato Membro o di più Stati Membri, l'Agenzia delle Entrate può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonché allo Stato o agli Stati membri interessati.

Il comma 3 introduce una norma di coordinamento diretta ad evitare ambiti di sovrapposizione tra gli obblighi di comunicazione a carico dei Gestori di piattaforma di cui al presente decreto e gli obblighi di comunicativi previsti dalla normativa nazionale in materia di "affitti brevi" (articolo 4 del decreto – legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96). L'esonero per i Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 4 del D.L. n. 50/2017 è dettata nell'ottica di non creare disparità tra gli intermediari immobiliari che sono anche gestori di piattaforme e i gestori di piattaforme attivi in altri settori e, al contempo, evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai gestori di piattaforme di affitti brevi.

L'**articolo 17** introduce disposizioni a presidio della protezione dei dati personali.

Il comma 1 designa l'Agenzia delle entrate e i Gestori di piattaforma titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 2 prevede che i Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al Decreto *de quo* adempiano ai seguenti obblighi:

- informare ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla Direttiva 2011/16/UE e alle norme di suo recepimento (lett. a);
- fornire a ogni persona interessata tutte le informazioni che ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni sono comunicate (lett. b).

Il comma 3 introduce una deroga rispetto a quanto disposto al comma 1, lettera b), stabilendo che i Gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i Venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia dell'entrate ex articolo 11.

Il comma 4 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate vengono stabilite le modalità per l'attuazione dell'articolo 17.

L'**articolo 18** introduce la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica può discendere dal Decreto *de quo*.

Il comma 1, infatti, stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2021/514 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e, inoltre, che le Amministrazioni interessate devono provvedere alla sua attuazione con risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 19** dispone che le norme del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.